

## SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.LGS. 81/2008



### OBIETTIVI PRIMARI

- Adempire agli obblighi di legge in materia di prevenzione infortuni nel cantiere
- Riduzione del numero di infortuni attraverso la prevenzione e il controllo del cantiere
- Formazione all'interno del cantiere di una “*cultura della sicurezza*”
- Riduzione del *turn-over* per la sostituzione degli infortunati e dei malati
- Riduzione delle perdite materiali derivanti da incidenti e interruzioni del cantiere, disponendo anche di uno strumento di salvaguardia del patrimonio aziendale
- Diminuzione dei rischi di sanzioni amministrative e penali

### DISCIPLINA GENERALE

Il D.Lgs. 494/1996 ha recepito la direttiva della Comunità Europea n. 57/92 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Il D.Lgs. 528/1999 ha poi modificato ed integrato tale decreto, infine il D.Lgs. 81/2008 ha riunificato tutta la normativa in materia, abrogando tutti i precedenti decreti.

**Si tratta essenzialmente di una norma di tipo organizzativo, rivolta in primo luogo ai committenti di opere edili, sia pubbliche che private, ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri.**

L'esigenza di coinvolgere i committenti nel processo preventivo nasce dai dati riportati dalla Commissione europea sulle cause degli infortuni, dai quali il 60% degli incidenti mortali sul cantiere dipende da scelte errate effettuate prima dell'inizio dei lavori o dall'esecuzione di attività simultanee ma incompatibili, legate cioè ad una carenza di organizzazione del cantiere, affrontabile in fase progettuale.

Queste considerazioni evidenziano l'esigenza di spostare il processo preventivo a monte dell'apertura del cantiere, con modalità che il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 individua chiaramente. Tale Decreto prevede anche il coinvolgimento di varie figure, quali il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

**Il ruolo dei coordinatori appare centrale in tutto l'impianto normativo delineato dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008,** come peraltro lo era già nel D.Lgs. 494/1996. Si tratta, infatti, di figure con professionalità specifiche in materia di sicurezza in edilizia, che prima non esistevano.

Non rientrano più nella disciplina generale di questa materia le altre disposizioni di legge, in quanto ormai abrogate, tra cui quelle del D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 302/1956, D.P.R. 303/1956, D.Lgs. 277/1991, D.Lgs. 626/1994 e del D.P.R. 222/2003.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientrano nell'ambito di applicazione della norma **tutte le imprese e organizzazioni di tutti i settori e di tutte le dimensioni che operano nel mondo dell'edilizia in cantiere**, ossia che svolgono le attività di cui all'allegato X D.Lgs. 81/2008.

La normativa prevede inoltre anche precisi obblighi per il **committente**, anche nel caso in cui sia un privato cittadino. Nominando, a proprie spese, un **responsabile dei lavori**, il committente può essere sollevato dalle responsabilità connesse all'adempimento di alcuni obblighi.

### COME ADEGUARSI?

**Gli adempimenti previsti dalla normativa sono vari e numerosi, nonché fortemente legati alla singola situazione in cui ci si trova ad operare:** la presenza o meno di più imprese, la durata prevista del cantiere, le condizioni di lavoro e le tipologie di lavori da svolgere sono solo alcune delle variabili che occorre tener presente per delineare il quadro degli adempimenti che effettivamente occorre svolgere, senza però poter esimersi da talune responsabilità.

In generale è possibile individuare uno schema generico per illustrare le principali attività da svolgere:



- Prima di iniziare i lavori occorre individuare le misure di sicurezza da adottare e valutare la durata dei lavori in modo da pianificare gli interventi di sicurezza.
- Nel cantiere dove è prevista la presenza di più imprese, occorre nominare un coordinatore per la progettazione in due casi: quando nel cantiere l'entità dei lavori è pari o superiore ai 200 uomini/giorno, oppure quando i lavori comportano rischi particolari individuati in un apposito elenco.
- Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici dei lavori e verificare che siano iscritte alla Camera di Commercio.
- Richiedere alle imprese informazioni sui contratti collettivi applicati e farsi firmare una dichiarazione circa il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali.
- Comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori designati per la sicurezza e verificare che i loro nomi sia scritti in modo ben visibile all'ingresso del cantiere in un apposito cartello.
- Prima di iniziare i lavori, comunicare all'ASL e alla Direzione provinciale del lavoro di zona la notifica di cantiere nei seguenti casi: quando nel cantiere l'entità dei lavori è pari o superiore ai 200 uomini/giorno, quando i lavori comportano rischi particolari individuati in un apposito elenco e quando un cantiere non soggetto a notifica, lo diventi per via di varianti in corso d'opera.
- Verificare il corretto adempimento degli obblighi richiesti al coordinatore per la progettazione, in particolare verificare attraverso il coordinatore per l'esecuzione la rispondenza del piano di sicurezza e il rispetto della procedura di lavoro.
- Effettuare la programmazione dettagliata dell'opera, redigere il piano di sicurezza, effettuare una analisi approfondita delle imprese ai fini di verificare la loro idoneità per l'assegnazione degli appalti, redigere il fascicolo tecnico, verificare la corretta applicazione del piano di sicurezza.
- Adeguare il piano di sicurezza in funzione di eventuali varianti.
- Organizzare la cooperazione fra i datori di lavoro delle imprese coinvolte.
- Fare sospendere i lavori in caso di pericolo grave o immediato.

## A CHI RIVOLGERSI?

Adottare la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili **non è particolarmente difficoltoso** se ci si affida ad un buon servizio di consulenza: ELIOS ingegneria è uno studio associato che offre i propri servizi mediante le competenze di ingegneri di diversa formazione, in modo da svolgere un'attività con **standard qualitativi elevati** e con **costi commisurati al servizio** grazie ad una efficiente organizzazione aziendale. Ricordiamo comunque che il servizio risulta essere estremamente impegnativo sul piano tecnico, pertanto vi sono comunque delle difficoltà legate alla complessità delle tematiche trattate.

## I SERVIZI DI ELIOS ingegneria

ELIOS ingegneria offre un **Check up iniziale gratuito**: esso consiste in una visita presso la Vostra sede, durante la quale i nostri professionisti definiscono il quadro generale della Vostra situazione, individuando gli adeguamenti obbligatori per legge. Sulla base del sopralluogo vengono offerti i seguenti servizi:

- Assunzione del ruolo di "Coordinatore in fase di Progettazione" e di "Coordinatore in fase di Esecuzione"
- Consulenza al Committente e/o responsabile dei Lavori per la corretta applicazione degli adempimenti di legge
- Consulenza alle imprese esecutrici con redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e al committente con redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo tecnico dell'opera
- Assistenza e consulenza nella formalizzazione degli atti formali (nomine, notifica preliminare,...)
- Integrazione dei contratti con gli appaltatori per gli aspetti inerenti gli adempimenti previsti dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008
- Formazione, informazione e addestramento addetti (pronto soccorso, emergenza incendio, impiego attrezzature,...)
- Valutazione dell'idoneità e della dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale

## CONTATTACI

ELIOS ingegneria Studio associato  
Via del Redolone 49, Loc. Ponte Stella - 51030 Serravalle Pistoiese (PT)  
Tel. 0573 527074 Fax. 0573 520970  
[www.eliosingegneria.it](http://www.eliosingegneria.it) [info@eliosingegneria.it](mailto:info@eliosingegneria.it)